

## REGOLAMENTO (CE) N. 3254/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/94 (3), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che la Comunità ha deciso di applicare ai paesi in via di sviluppo un nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il periodo 1995-1997 e, in particolare, in seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento relativa al ruolo dell'SPG nel decennio 1995-2005 che cita, in particolare, l'importanza dell'introduzione dell'elemento del paese donatore per favorire l'integrazione industriale di tali paesi nella Comunità;

considerando la necessità di migliorare, nel rispetto delle specificità di ciascun sistema di regole d'origine, la coerenza fra tali sistemi per facilitarne la comprensione, in particolare per le regole d'origine autonome di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che la decisione del GATT, raggiunta nel corso dell'Uruguay Round e relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o dell'accuratezza del valore dichiarato, deve essere applicata mediante una modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che è opportuno introdurre una certa flessibilità per modificare le disposizioni relative ai documenti richiesti per fissare il carattere comunitario delle merci, onde tener conto del documento d'accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa utilizzato per la circolazione di tali prodotti in regime sospensivo delle accise, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (5);

considerando che è opportuno tener conto delle pratiche commerciali al fine di ridurre il carico che grava sugli operatori economici;

considerando che, a causa di un notevole aumento delle frodi nelle operazioni di transito comunitario, è necessario estendere l'applicazione degli articoli 360 e 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e introdurre ulteriore flessibilità nell'applicazione dell'articolo 361, modificando detti articoli e sopprimendo l'allegato contenente l'elenco dei prodotti sensibili, nonché uniformare le corrispondenti disposizioni dell'articolo 368, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che i criteri relativi al funzionamento di un deposito doganale, o al regime applicabile a un deposito di tipo E, dovrebbero escludere l'applicazione di tale regime in caso di vendita al dettaglio, pur consentendo deroghe in casi eccezionali;

considerando che le merci immagazzinate in un deposito doganale, un deposito franco o una zona franca possono subire talune manipolazioni durante la loro permanenza in tale regime;

considerando che per armonizzare le pratiche relative alle manipolazioni usuali, tali manipolazioni dovrebbero essere definite più precisamente in un elenco;

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

(4) GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 5.